

	<p>Comune di</p> <p><b>BUSSERO</b></p>	<p>Numero</p> <p><b>17</b></p>	<p>Data</p> <p><b>28/04/2026</b></p>
---	--	--------------------------------	--------------------------------------

## Verbale di deliberazione **Consiglio Com.le**

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026**

**Originale**

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in materia, vennero oggi convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Seguenti consiglieri:

Vadori Massimo	Sindaco	Castellano Santolo	Assessore
SI		SI	
Livraghi Thomas		Laura Manzoni	Consigliere
Vicesindaco	SI	SI	
Rusnati Curzio Aimò		Olini Milena	Consigliere
Consigliere	SI	NO	
Elisabetta Gilardelli	Assessore	Ferrari Ezio	Consigliere
SI		NO	
Beatrice Pistola	Consigliere	Soda Angela	Consigliere
SI		SI	
Annalisa Colella		Costa Angela	Consigliere
Consigliere	SI	SI	
Marco Vergani			
Consigliere	SI		

Totale presenti 11

totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Malara Francesco Antonio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Laura Manzoni, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

\*\*\*\*\*

Il Presidente cede la parola al consigliere Castellano Santolo che illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente verificato che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire pone in votazione la proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la delibera n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

**VISTI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 660 stabilisce “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale deve approvare, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 677 della Legge n. 199/2025, il quale ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari, precedentemente fissato al 30 aprile di ogni anno dall'art. 3, comma quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con Legge 225/2022;

**DATO ATTO** che, con delibera C.C. 08/01/2026, n. 3, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria del periodo 2026/2028;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 16 in data 28.04.2026, con la quale è stata approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per il periodo 2026-2029, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone per l'anno 2026 un totale di costi efficienti pari ad Euro 1.072.011, di cui Euro 595.863 per costi variabili ed Euro 476.148 per costi fissi;

**CONSIDERATO** che l'approvazione del PEF costituisce atto presupposto per l'applicazione delle tariffe TARI del corrispondente anno di competenza;

**VISTE** le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07.11.2025 e le rimodulazioni tariffarie che contribuiscono a ridurre il costo del PEF 2026-2029, per un importo totale di Euro 29.772 per l'anno 2026;

**DATO ATTO**, quindi, che sulla base delle sopra indicate entrate il limite tariffario 2026 da utilizzare per la determinazione delle tariffe TARI è pari a Euro 1.042.239, di cui Euro 566.091 per costi variabili ed Euro 476.148 per costi fissi;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto da parte delle utenze domestiche e non domestiche;

**DATO ATTO CHE:**

- i criteri per la determinazione della tariffa TARI sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico per ciascun giorno, maggiorata sino al 100%;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

**VISTO** il prospetto tariffario redatto da CEM Ambiente S.p.a, soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che, dalla banca dati TARI del Comune di Bussero elaborata del gestore del servizio integrato di gestione di rifiuti urbani, CEM Ambiente S.p.a., e richiamata nell'All. A), risulta che:

- le utenze domestiche hanno una superficie complessiva di mq 441.004, mentre le utenze non domestiche hanno una superficie complessiva pari a mq 125.390;
- i rifiuti teorici sono pari a complessivi Euro 2.866.860,43 per le utenze domestiche, mentre sono pari a complessivi Kg 509.979,57 per le utenze non domestiche;
- il numero di utenze domestiche è pari a 3.934, mentre le utenze non domestiche sono pari a 252;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra e dei coefficienti Kd riportati nelle tabelle 4a e 4b dell'Allegato 1 al D.p.r. n. 158/1999, appare ragionevole stimare una produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche pari al 33% del totale della produzione di rifiuti prevista, come indicato nell'allegato prospetto A), determinando quindi per differenza anche la potenzialità da parte delle utenze domestiche a produrre rifiuti pari al 67% del totale;

**RILEVATO**, quindi, che ripartendo secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle risultanze attuali della banca dati con le percentuali sopra indicate, si determinano le tariffe TARI da applicare con decorrenza 01.01.2026, riportate nell'allegato prospetto A);

**ACCERTATO** che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale, per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), nonché delle componenti perequative CSEA UR1, UR2 e UR3;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 36 del 08.11.2018 di approvazione del “Progetto Ecuo sacco”;

**VISTO** il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28.04.2023;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Costa Angela, Soda Angela), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti

## **D E L I B E R A**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare le tariffe della TARI per l’anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, riportate nell’allegato prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono state determinate ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche (67%) e non domestiche (33%) sulla base delle risultanze attuali della banca dati tributaria;
3. di stabilire in due il numero delle rate di versamento del tributo per l’anno 2026 e più precisamente: la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre, fermo restando che la Giunta comunale può comunque differire i termini dei versamenti per esigenze particolari;
4. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per il periodo 2026/2029, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 28.04.2026;
5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Costa Angela, Soda Angela), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

### **Allegati:**

A) *Tariffe TARI 2026.*

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sul canale YouTube dell’Ente.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 25**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2026

Il Responsabile di Settore  
Avv.Michele Massimo Corvasce

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario  
Avv.Michele Massimo Corvasce

Letto, confermato e sottoscritto,

**PRESIDENTE**  
Laura Manzoni

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Malara Francesco Antonio

.....

La presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Francesco Antonio Malara in data 04/05/2026  
Manzoni Laura in data 05/05/2026